

DCVII. SEDUTA**VENERDÌ 13 APRILE 1951****(Seduta pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti)	Pag. 23733
Disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):	
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i>	23734, 23741, 23742, 23743, 23745
SPEZZANO	23739, 23740
LUCIFERO	23740, 23741
SALOMONE	23741
PARRI	23742
BISORI	23743
CERICA, <i>relatore</i>	23743
PALERMO	23744
CINGOLANI	23744
SACCO	23744
ROMANO Antonio	23744, 23746
Disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione » (1168) (Discussione):	
MENGHI	23748
CINGOLANI	23748
Interrogazioni (Annunzio)	23748
Registrazioni con riserva	23734
Relazioni (Presentazione)	23734

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 4^a Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (1629); e, previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alle indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, i militari del Corpo equipaggi militari marittimi e le loro famiglie » (1631);

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) il disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento della scuola archeologica italiana di Atene » (1624).

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Cadorna, a nome della maggioranza della 4^a Commissione permanente (Difesa), ha presentato le relazioni sui disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese » (1584);

« Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese » (1585).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Informo che sono pervenuti dalla Corte dei conti gli elenchi delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina dei mesi di ottobre e dicembre 1950 e nella prima e seconda quindicina dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1951.

Tali elenchi saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pacciardi, Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevoli senatori, vedo, dalla scarsa presenza nell'Aula, che questa discussione, che era così passionale nei passati giorni ha perduto molto della sua drammaticità. Infatti, io, questa passione, non ero riuscito ancora a spiegarmela, dato il genere del provvedimento così limitato, come l'ha definito lo stesso senatore Parri, fino a quando ho sentito il commovente discorso del senatore Gasparotto. Ho pensato allora che con la passione non si discute: quando il senatore Gasparotto viene a riportarci alla memoria le tristezze della guerra civile e le feroci gesta di elementi fascisti che vi parteciparono, noi siamo con tutto il cuore con lui, e chiudiamo la discussione.

Come volete discutere serenamente con un uomo che nella guerra civile ha perduto il figlio? Come si può discutere in queste condizioni? Conviene chiudere le cartelle e andarsene e dire: fate quello che volete. Vedo qui anche l'onorevole Tartufoli e mi è capitata con lui presso a poco la stessa cosa. È venuto una volta al Ministero della difesa e mi ha detto: « Vogliamo erigere un mausoleo per un altro milite ignoto che rappresenti tutti i combattenti che sono caduti in Russia ». Io ho detto che non avevamo fondi. Si è messo a piangere, ho chiamato il Commissario per le onoranze ai caduti, gli ho detto: « Veda di fare qualunque cosa, cerchi i fondi; io non posso resistere davanti al pianto di un padre ». Ma io ciò nonostante mi illudo di poter richiamare gli onorevoli colleghi alla serenità, all'obiettività, direi quasi alla freddezza, che si addice ai legislatori nella discussione dei provvedimenti legislativi.

Badate, non adopererò l'argomento della distensione nazionale, della pacificazione, benché io sia sensibile e ogni uomo di Governo debba essere sensibile a questo argomento. Anzi, se dovessi esprimere esattamente il mio pensiero dovrei dire che sono proprio dell'opposta opinione del senatore Gasparotto il quale afferma che è contrario alle leggi di repressione contro i rigurgiti dei movimenti fascisti, ma che perdona meno di noi a quelli che furono fascisti. Dico che bisognerebbe far proprio il contrario: mettere una pietra sul passato, ma guai a chi tenti di ricominciare queste cose: con quelli che ricominciano bisogna essere duri. Il nostro dovere di legislatori repubblicani, di rappresen-

1948-51 - DCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 APRILE 1951

tanti di un Governo democratico e repubblicano è quello di non respingere dall'alveo delle istituzioni democratiche coloro che, senza avere gravi colpe, avrebbero tutte le intenzioni di rientrarci.

Ma non mi voglio valere di questo argomento. Io voglio ragionare, tentare di ragionare con voi con estrema franchezza. Mi son posto questa domanda: quanti sono i cittadini che volontariamente o involontariamente, molto più involontariamente che volontariamente, parteciparono alle formazioni combattentistiche della cosiddetta repubblica sociale? Sono dei milioni. Guai a noi se questi milioni, comprese le loro famiglie, fossero tutti fascisti, guai a noi se anche quelli che furono fascisti non si fossero poi convertiti! Quando l'onorevole Leone, che ha parlato per il Gruppo comunista, ci ha detto che ha ricevuto egli stesso lettere da parte di giovani colpiti dai provvedimenti attuali che vi descriverò (e se noi non li cambiamo sono a mio modo di vedere sciocchi e folli) quando ci ha detto che alcuni di questi uomini gli hanno scritto, io posso rassicurarlo dicendogli che non sono dei fascisti che si sono rivolti a lui, ma probabilmente dei comunisti. Perché potrebbero essere dei comunisti? Perché il decreto che regola questa materia, il decreto attuale che non è stato ancora cambiato colpisce anche i partigiani. Io credo che molti degli onorevoli senatori non si siano resi conto (forse è colpa nostra) della aberrazione della legislazione attuale, non si siano dati pena di leggere le leggi che governano questa materia, e forse neanche quelle che si propongono alla loro attenzione perché vengano cambiate. Le esclusioni dal beneficio di ex-combattente sono regolate dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che all'articolo 11, ultimo comma, dispone: « L'esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano caduti o siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valore o la croce al merito di guerra ».

Quindi non tutti i partigiani sono esclusi da questa legislazione eccezionale che nega il beneficio di ex-combattenti anche a coloro che l'avevano ottenuto prima dell'8 settembre. Per avere il beneficio di ex-combattente non occor-

reva soltanto essere stato partigiano, ma, come partigiano, essere morto o essere mutilato o invalido od aver conseguito, nella lotta partigiana, decorazioni al valore o la croce al merito di guerra. Questa è la legislazione che ci governa, ed è una legislazione folle. Noi facciamo di tutto per far diventare fascista questa massa di cittadini. È un modo come un altro per saper come si fabbricano i fascisti. La nostra legislazione in materia, ripeto, è mostruosa. Coloro che hanno combattuto per la repubblica sociale, e poi magari hanno disertato ed hanno fatto i partigiani con onore, pur non essendo morti, pur non essendo rimasti invalidi o non avendo ottenuto medaglie al valore per la lotta partigiana, sono esclusi oggi dai benefici degli ex-combattenti. Una modifica si imponeva. Quale criterio la Presidenza del Consiglio e il Ministero della difesa hanno adottato per trovare una discriminazione logica e decante tra coloro che, dopo essere stati combattenti sotto il governo legittimo, hanno poi perduto il loro diritto per avere aderito alla pseudo repubblica?

Qui c'è stata una confusione, e, ripeto, può darsi che la colpa maggiore sia la mia. Quando io sono intervenuto l'ultimo giorno della discussione alla Camera a spiegare queste cose, molti onorevoli che già avevano preso posizione sono rimasti sorpresi, ma ormai era tardi per cambiare opinione.

I giornali avevano pubblicato che noi volevamo estendere il beneficio, il diritto, il privilegio di ex-combattenti a coloro che avessero combattuto soltanto con la repubblica sociale. Non è affatto vero, queste categorie di cittadini noi non li consideriamo ex-combattenti. Noi abbiamo detto soltanto che coloro che avevano già il titolo per reclamare il diritto a chiamarsi ex-combattenti, e lo avevano coloro che avevano combattuto agli ordini del governo legittimo, avrebbero conservato il titolo se non si fossero macchiati di colpe gravi agli ordini della repubblica di Salò. E quali erano queste colpe gravi? Quale era la discriminazione più logica, certamente più decante di quella che addirittura richiedeva che uno fosse morto come partigiano per poter riacquistare il titolo di ex-combattente? Noi ad un solo criterio abbiamo pensato ed io — con tutto il rispetto che devo alle rappresentanze legislative — resto di questo parere, che cioè coloro che erano responsabili di crimini,

vale a dire coloro che erano responsabili di quei famosi rastrellamenti ricordati qui o che avevano commesso delitti, coloro che avevano collaborato scientemente, dovevano essere esclusi dai benefici riservati agli ex-combattenti, benchè tale titolo si fossero meritati nel periodo precedente. Tutte queste persone, pertanto — e sono circa tremila — sono state escluse meditatamente dalla legge perchè colpite da provvedimenti di stato, cioè colpite o con degradazione o addirittura con l'espulsione dalle Forze armate. A provvedimenti di stato sono andati infatti incontro soltanto coloro che si sono resi colpevoli di colpe gravi; evidentemente qualcuno può essere sfuggito ma questo è nell'ordine delle umane cose. Rimangono gli altri, cioè tutti coloro che per il loro comportamento nei mesi successivi all'8 settembre, per la loro adesione alla repubblica sociale più o meno forzata sono stati colpiti con pene disciplinari. Noi non ci siamo sentiti onestamente di stabilire distinzioni nell'infinita gamma delle punizioni disciplinari che vanno dal richiamo semplice, senza iscrizione, all'arresto in fortezza. È una graduazione assolutamente empirica che non ha nessun fondamento di giustizia vera, considerando le garanzie su cui la giustizia è fondata. Si tratta di provvedimenti disciplinari, amministrativi, presi da commissioni improvvisate e questi provvedimenti, come vi ha molto bene illustrato il relatore, sono stati molto diversi da arma ad arma.

Per lo stesso fatto l'Aeronautica ha dato gli arresti in fortezza e l'Esercito gli arresti semplici, e la Marina ha giudicato in un altro modo. Nell'infinita varietà di queste infrazioni disciplinare, evidentemente, vi è stata una grande disparità di giudizio, cosa normale, che è umana, che dipende oltrechè dalle commissioni dal momento del giudizio. Oggi si giudica con criteri più larghi, ieri con criteri più ristretti. In definitiva non è che si sono giudicati tutti quelli che hanno partecipato alle formazioni combattentistiche della repubblica sociale. Per esempio, non si sono giudicati i militari di truppa. Voi direte: i militari di truppa seguivano gli ufficiali, ma questo è un criterio di giudizio un po' grossolano. Tutti i marinai che hanno partecipato alle formazioni della « X Mas » non sono stati giudicati e discriminati; questi hanno oggi i diritti e i privilegi dei combattenti. Quei

tre marinai che hanno assassinato il loro comandante a Santo Stefano in una maniera barbara e feroce, per portare la nave alla repubblica sociale, sono stati condannati dal Tribunale militare, ma sul ricorso dei loro avvocati la Corte di cassazione ha deciso che non era competente il Tribunale militare a giudicare e si rifarà il giudizio in Corte di assise. Ammettete che la Corte di assise giudichi l'eccezionalità del momento, la drammaticità dell'evento storico che hanno vissuto, ammettete che si conceda loro l'infermità di mente e che siano assolti: questi assassini avranno il diritto di avere la qualifica di ex-combattenti.

Non è detto che molti militari di truppa non abbiano partecipato e, coscientemente, più dei sottufficiali e ufficiali a queste efferatezze di cui ci ha dato una triste lista l'onorevole Gasparotto e che del resto ogni italiano conosce; ed essi non sono stati discriminati. Anche i sottufficiali non di carriera, anche questi non sono stati discriminati, non si potevano giudicare milioni di persone e si è accettato il grossolano criterio che il militare di truppa e il sottufficiale avessero seguito l'ufficiale. Anche se fra costoro ci sono stati dei criminali, non se n'è tenuto conto dal punto di vista disciplinare.

Dico di più, nell'Esercito stesso, nelle Forze armate stesse, abbiamo dovuto fare, per necessità di cose, una certa valutazione empirica, non una valutazione di giustizia. Gli ufficiali superiori, gli ufficiali generali sono stati colpiti da provvedimenti espulsivi, gli ufficiali inferiori, siccome non ne avevamo a sufficienza, sono rimasti in carriera; hanno avuto sì delle punizioni disciplinari che peseranno per tutta la loro carriera, ma sono rimasti in servizio. Hanno il pane. Insomma, io vorrei vedere se c'è un senatore capace di dirmi: vadò io ad una Commissione a giudicare e a decidere esattamente, proprio con la bilancia della giustizia, che chi è colpito con una sanzione disciplinare lieve e chi con una sanzione disciplinare grave hanno la punizione corrispondente alla colpa. Lo vorrei proprio vedere: non è possibile, non è assolutamente possibile giudicare da parte di molte Commissioni con criterio uniforme. Non sono giudizi di carattere penale, sono giudizi — come spiegava ieri stesso a pochi senatori, cui voleva fare intendere la realtà delle cose, proprio il direttore

del personale ufficiali — dati molto spesso, anzi quasi sempre, nella impossibilità di accertamenti sicuri, in base a dichiarazioni che gli ufficiali stessi hanno fatto. Il furbo, cioè, o meglio il delinquente che avesse nascosto una operazione delittuosa cui ha partecipato, ha preso gli arresti semplici; l'ufficiale franco che ha detto le cose come stavano ha preso gli arresti in fortezza. Rimprovero semplice o arresti di fortezza. In base a quali criteri sono stati dati? In base a criteri empirici. Perché? Come si fa a stabilire un metro? Se ce n'è uno migliore di quello usato me lo suggeriscano. Chi ha fatto il giuramento semplice, ad esempio, ha già contravvenuto al suo dovere, al suo onore militare: ha fatto un giuramento ad un Governo illegittimo, però dopo il giuramento non ha prestato servizio: arresti semplici. Supponete che invece abbia fatto il giuramento e abbia dato la propria adesione per un mese: arresti di rigore. Oppure ha fatto il giuramento, ha dato la propria adesione ed è stato poi nelle formazioni per sei mesi: arresti di rigore e arresti semplici. Supponete ancora un altro che sia stato nei reparti per sempre: rimprovero solenne o arresti in fortezza. C'è stata una graduazione di pene relativa alla permanenza nei reparti, ma una volta che questi ufficiali o sottufficiali erano nei reparti evidentemente seguivano la sorte dei reparti; che ci siano stati un mese o cinque mesi, a mio modo di vedere ha poca importanza. Ma poi questi ufficiali in servizio attivo permanente che hanno avuto punizione di arresti semplici o di rigore, o arresti in fortezza, rimprovero solenne, sono rimasti in servizio. Hanno avuto la punizione, ma sono in carriera, hanno il loro pane. Viceversa, se questi signori fossero ufficiali di complemento, cioè cittadini, con le stesse colpe, non hanno diritto a intraprendere carriere, non hanno diritto al pane dello Stato. A questi si dice: voi foste ex combattenti col Governo legittimo prima della frattura del Paese, però se adesso volete partecipare ai concorsi per ex combattenti vi escludiamo, usiamo così un criterio di difformità rispetto ai loro colleghi del servizio attivo che non è un criterio di giustizia.

Come si esce da una situazione simile? Mi sono francamente meravigliato di vedere con quanta passionalità si discuteva un piccolo, un modesto provvedimento di questo genere. È sta-

ta fatta un'amnistia che ha riammesso nella vita civile coloro che non erano responsabili di « sevizie particolarmente efferate ». Non bastavano le sevizie e nemmeno le sevizie efferate, ma quelle particolarmente efferate, per cui il giudice ha ritenuto che nessuno fosse responsabile di delitti gravi e li ha assolti tutti o quasi.

Nel campo dei funzionari è stata fatta la stessa cosa. Cosa deve dire la povera gente che è colpita perché fu ufficiale di complemento e che vede Anfuso o altri gerarchi rientrare in servizio in seguito alla decisione del Consiglio di Stato, che vede lo Stato repubblicano attraverso i suoi diversi organi giudicare alcuni in un modo ed altri in modo diverso? Così si fabbricano i fascisti, cioè noi respingiamo verso l'opposta sponda della gente che ci scrive da tutte le parti, che si avvicina a noi, che è iscritta ai nostri partiti, che si trova in questa dannata posizione e che ci dice: fate qualche cosa anche per noi; fate giustizia.

Il criterio che noi abbiamo scelto mi pareva sano; parlo del progetto governativo; abbiamo detto che quelli che sono responsabili di grosse colpe per cui hanno meritato una punizione disciplinare esemplare li escludiamo, ma per quelli che hanno avuto delle punizioni disciplinari qualsiasi, siccome nessuno ci dà il metro esatto per graduare le punizioni disciplinari; poiché nessuno può dar la garanzia che queste punizioni disciplinari siano state date con criterio unico ed equo per tutti, diciamo: i colpevoli di colpe lievi che hanno avuto pene correttive e non espulsive li ammettiamo a godere dei benefici degli ex combattenti.

La Camera, secondo me, giudicando con criterio passionale, come si sta per fare qui, ma non con un criterio — permettetemi di dirvelo — di giustizia e di saggezza politica, ha molto limitato queste concessioni. E poiché qualcuno ha parlato di grande generosità io mi permetto di dubitarne. La Camera, modificando l'articolo 11, l'ha concepito in questo modo: « La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di pa-

1948-51 - DCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 APRILE 1951

trioti . . . ». Vivaddio!, almeno non ha fatto questa distinzione per i partigiani. Bisogna morire nelle file dei partigiani, per aver riconosciuto il titolo di ex combattente! La Camera, questa mostruosità non l'ha sancita e ha stabilito che coloro che, dopo essere stati repubblicani, cioè combattenti della repubblica sociale, hanno poi disertato dalle formazioni della repubblica sociale e sono andati in montagna a combattere per la libertà, quando ad essi sia stata riconosciuta, con tutte le garanzie, questa qualifica di partigiano, anche se non sono morti, anche se non sono invalidi, anche se non hanno avuto la medaglia al valore, meritano la qualifica di ex combattente. In altri termini ha tolto una mostruosità che c'era e che c'è anche oggi, finché la legge non sarà approvata anche da voi. Molti di questi partigiani sono stati esclusi dai concorsi per ex combattenti, e forse non se ne faranno più o saranno ben pochi. È mostruoso, ma è così, la legislazione è questa. Continuo: « . . . o la qualifica di partigiano combattente o di patriota, rilasciate dalle competenti commissioni, o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione ». E sta bene. Poi prosegue: « La stessa esclusione non opera nei confronti » — notate bene così dice il testo della Camera — « nei confronti di coloro che, pur colpiti — per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 — da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano insigniti di decorazioni al valor militare, per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943 o che, prima di tale data, siano rimasti feriti o mutilati o invalidi, per causa di guerra ».

In altri termini, chi è stato colpito per quei criteri, come dire, maccheronici o empirici, che vi ho detto, chi è stato colpito da arresti in fortezza, da rimprovero solenne, non ha diritto a niente; chi ha subito punizioni inferiori, cioè dagli arresti di rigore fino al rimprovero semplice, anche colui che è stato colpevole di piccole infrazioni disciplinari, se non ha avuto nel periodo precedente l'8 settembre 1943 decorazioni al valor militare, o non è mutilato o invalido di guerra, o non è morto, è escluso dalla qualifica di ex combattente. Francamente, nella mia coscienza (io spero che nessuno mi darà lezioni di antifascismo) di patriota, di antifascista e di

democratico, io dico che questo è mostruoso. Tutti coloro, infatti, che hanno subito un semplice rimprovero ma che non avevano avuto prima la medaglia al valore, o che non erano invalidi, èbbene, anche costoro sono esclusi dalla qualifica. Il Senato è ritornato su questa materia; la Commissione del Senato ha ragionato in altro modo, ma a me sembra che anche questo criterio sia restrittivo. La Commissione del Senato ha detto questo: non facciamo distinzione tra coloro che hanno avuto rimproveri solenni e arresti in fortezza e coloro che hanno avuto pene più basse, rimprovero semplice, arresti ecc. Queste persone punite in diversi modi sono escluse (e questo mi fa pensare che nessuno o pochi hanno letto la legge) dai benefici vari concessi agli ex combattenti, cioè la partecipazione ai concorsi speciali per ex combattenti o la partecipazione a quella aliquota che nei concorsi ordinari viene riservata agli ex combattenti. Solamente la Commissione del Senato (ho saputo poi con 8 voti su 8, ciò che dimostra la sua perplessità e guai se non ci fosse una onesta perplessità) ha allargato le esenzioni. Ha detto: coloro che sono stati puniti con le pene disciplinari, qualsiasi, sono esclusi dai benefici vari concessi agli ex combattenti, hanno altri benefici relativi allo stato di carriera che riguardano soprattutto coloro che sono già in servizio; sono esclusi a meno che non siano feriti o mutilati, a meno che non abbiano avuto medaglie al valore, a meno che non abbiano fatto sei mesi di servizio (e questi sei mesi non sono indicati a caso perchè si riteneva erroneamente che sei mesi fossero valevoli per la concessione della croce di guerra, mentre invece sono cinque mesi ma non credo che ci sarà difficoltà per la correzione) naturalmente nel periodo precedente all'8 settembre. Per tutti costoro non opera l'esclusione dai benefici per gli ex combattenti. A me pare che una disposizione di questo genere potrebbero accettarla tutti perchè non offende nessuno, perchè coloro che avessero subito punizioni, ma non si trovassero nelle speciali condizioni di aver sofferto e sofferto molto prima dell'8 settembre, cioè i mutilati o i decorati o coloro che han prestato lunghi mesi di servizio nelle condizioni in cui si è combattuta questa disgraziata guerra, la Commissione del Senato stessa non li ammette a godere dei

1948-51 - DCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 APRILE 1951

benefici reali riservati agli ex combattenti. Un progetto di questo genere, diretto a favorire disgraziati di questo genere, i meno colpevoli certamente, quelli che sono stati colpiti da semplici sanzioni disciplinari, non quelli colpevoli di crimini, (qualcuno li ha chiamati: « gli stracci ») un provvedimento di questo genere, ripeto, non doveva suscitare tutto questo clamore, tutta questa passione. Questo provvedimento è anzi un atto di saggezza politica e, pur avendo preferenze (non perchè è nato nei miei uffici o negli uffici della Presidenza del Consiglio ma perchè mi pare risponda ad un criterio più logico, al criterio cioè di fare una distinzione soltanto tra i delinquenti e coloro che non lo sono), per il progetto governativo, per venirne fuori, e per non mettere ancora i partigiani nella condizione di essere esclusi dai benefici degli ex combattenti, rassegnandomi al volere dell'Assemblea, sono disposto ad accettare il testo della Commissione del Senato. Perciò rivolgendomi non tanto al vostro cuore quanto alla vostra equità, e rendendomi conto che certi rigurgiti fascisti non ci aiutano a compiere opera che vorremmo fosse di distensione vera, per recuperare dal disastro della guerra civile un minimo di unità nazionale, indispensabile nell'ora che volge, vi prego di considerare le cose con estrema obiettività e di votare il testo proposto dalla Commissione del Senato. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

È ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni e con le esclusioni previste dal successivo articolo 11, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati nel successivo articolo 11 ».

Art. 11. — L'ultimo comma è così modificato:

« La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 da sanzioni disciplinari non di stato, siano insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943 o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno sei mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne ».

Alla discussione dell'articolo 1 procederemo per parti separate.

Sul primo periodo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Spezzano, Bei Adele, Minio, Voccoli, Caldera e Musolino propongono di ripristinare l'articolo 4 del decreto legislativo nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di sospendere la seduta per qualche mi-

1948-51 - DCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 APRILE 1951

nuto, in modo che si possa raggiungere un accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17).

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Essendo stato raggiunto un accordo fra la maggioranza e la minoranza della Commissione, dichiaro — anche a nome degli altri firmatari — di ritirare l'emendamento all'articolo 4 del decreto legislativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 del decreto legislativo nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo.

Dai senatori Spezzano, Bei Adele, Minio, Voccoli, Caldera e Musolino è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere il testo di detto comma, proposto dalla Commissione. Domando al senatore Spezzano se vi insiste.

SPEZZANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo infine all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Avverto che, in seguito all'accordo raggiunto fra la maggioranza e la minoranza della Commissione, è stato ritirato l'emendamento, presentato dai senatori Spezzano, Bei Adele, Minio, Voccoli, Caldera e Musolino, tendente a ripristinare il testo dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Zotta ha altresì ritirato la sua proposta tendente a ripristinare il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Dichiaro di far mio l'emendamento del senatore Zotta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per svolgere l'emendamento già proposto dall'onorevole Zotta.

LUCIFERO. L'emendamento Zotta non rappresenta altro che il ritorno all'originario testo governativo. Ora dichiaro per la mia coscienza di cittadino e di combattente della libertà che mi sembra che, dopo le delucidazioni date dall'onorevole Ministro, tutte le obiezioni contro questo testo dovrebbero cadere; e bisogna riconoscere che esso forse più compiutamente risponde a quella che è l'esigenza di logica e di giustizia.

Devo aggiungere che a questi elementi sui quali non mi soffermo, perchè mi sembra che l'illustrazione del Ministro sia stata talmente chiara da non poter lasciare dubbi, e collegata una osservazione mia di meridionale, perchè i colpiti da questa situazione sono soprattutto i meridionali, cioè quei disgraziati che, con moglie e figli si sono trovati lassù, staccati da ogni contatto di famiglia, di aiuto, nell'impossibilità di appoggiarsi a parenti, congiunti ecc.; e io, rappresentante dell'Italia meridionale oltrechè della Nazione, sento il dovere di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che, oltre le disparità cui l'onorevole Ministro ha fatto cenno, esistono altre disparità: una disparità geografica per cui coloro che si trovavano nei pressi delle loro case, della loro famiglia, dei loro beni, se ne avevano, hanno avuto mille possibilità per sottrarsi all'incubo e al peso del regime che li opprimeva, mentre i poveri meridionali sbattuti lassù lontani da tutti sono stati le vere vittime. *(Approvazioni)*. Ora se non avessi detto questo mi sarebbe sembrato di aver mancato ad un dovere di meridionale di cittadino e ritengo che un altro motivo abbia valore per far mio questo emendamento: e cioè che quelle osservazioni e quel ragionamento umano logico e politico insieme che ci ha fatto il Ministro non siano rimasti completamente senza eco in questa Aula. *(Approvazioni)*.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere la loro opinione sull'emendamento in discussione.

1948-51 - DCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 APRILE 1951

SALOMONE. La Commissione è stata contraria al ritorno al testo governativo, quindi non può accettare l'emendamento dell'onorevole Zotta, fatto proprio dall'onorevole Lucifero.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ho espresso il mio intimo sentimento che concorda con le considerazioni dell'onorevole Lucifero, ma faccio presente che, se fosse possibile raggiungere l'unanimità in Senato su un disegno di legge concordato, sarebbe più facile ottenere che la Camera rivedesse la sua votazione e quindi si uscirebbe definitivamente da questa *empasse* che rovina molti cittadini italiani. Naturalmente dichiaro che, siccome si profila la facoltà da parte del Ministero della difesa di riconsiderare la posizione di coloro che hanno avuto il rimprovero solenne e gli arresti in forza, esso userà di tale facoltà con estrema indulgenza.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lucifero se insiste nella proposta di modificazione.

LUCIFERO. Riconfermo la mia convinzione, come ha fatto l'onorevole Ministro, e, visto che si delinea una deliberazione che può portare per altra via alla soluzione, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che i senatori Salomone, Bosco, Lovera, Zelioli, Minoja, Tomasi della Torretta, Bergamini, Macrelli, Cadorna, Cingolani e Casardi hanno presentato un emendamento tendente a modificare la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo nella seguente maniera:

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 da sanzioni disciplinari di gravità inferiori al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943 o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Ministro

della difesa di commutare, anche ai soli effetti della presente legge, qualsiasi punizione disciplinare ».

Faccio presente che quest'emendamento assorbe quello, già presentato dai senatori Zelioli, Tosatti, Ferrabino, Ciasca, Bisori, Menghi e Lucifero, tendente ad aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo, nel testo proposto dalla Commissione, dopo le parole « che prima di tale data siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero », le altre « siano insigniti della croce al merito di guerra, oppure ».

Ha facoltà di parlare il senatore Salomone per svolgere il suo emendamento.

SALOMONE. La Commissione del Senato, come risulta chiaramente dal testo, aveva modificato il secondo comma dell'articolo 11 nel senso di ampliare i casi per i quali si dovesse riconcedere il beneficio di combattente. Questo ampliamento constava di due parti. Innanzi tutto veniva ad essere considerata tutta la categoria delle persone le quali avevano avuto una sanzione disciplinare al di sotto di quelle di stato. Quindi venivano ad essere compresi nel beneficio anche coloro i quali avessero avuto il rimprovero solenne o gli arresti di rigore. C'è poi la seconda parte che è quella cioè di avere delle speciali benemerienze. A quelle considerate dalla Camera dei deputati erano state aggiunte altre. Con l'emendamento che abbiamo presentato, in seguito ad una intesa tra i rappresentanti dei vari partiti, viene ad essere ripristinato il testo della Camera dei deputati per quel che riguarda le sanzioni disciplinari, per cui verrebbero ad essere beneficiati soltanto coloro i quali avessero avuto una punizione disciplinare al di sotto del rimprovero solenne; ma resta ferma la seconda parte, quella relativa alle benemerienze, anzi viene ad essere ampliata riducendo il servizio della zona di operazione dai sei a cinque mesi. Ma soprattutto con l'emendamento che noi abbiamo presentato viene ad essere riconfermata la facoltà del Ministro della difesa di usare, anche ai soli fini della presente legge, della sua facoltà di commutare le punizioni disciplinari.

Quello che è stato il convincimento della Commissione e mio personale risulta dalla relazione amplissima e perspicua del senatore

Cerica e dalle mie dichiarazioni fatte in Senato. Ma qui non si tratta soltanto di un provvedimento di indole giuridica, bensì di un provvedimento che ha sapore squisitamente politico. Ora è desiderabile che, per raggiungere veramente la finalità di distensione, a cui si ispira questo disegno di legge, non ci siano contrasti in questa Assemblea. È, auspicando che questo emendamento possa essere votato all'unanimità dall'Assemblea, che io lo raccomando alla sua approvazione. Nel contempo prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro che egli userà nella facoltà che gli proviene dalla legge, e che noi gli confermiamo in questo momento, con la massima indulgenza e con quella comprensione opportuna che è del caso.

Con questa dichiarazione io termino, invocando ancora una volta il consenso generale dei senatori su questo disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere il parere del Governo sull'emendamento in discussione.

PACCIARDI. *Ministro della difesa.* Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Avverto che porrò in votazione l'emendamento del senatore Salomone per parti separate. Dai senatori Bisori ed altri e Romano Antonio ed altri sono stati, infatti, presentati due emendamenti aggiuntivi che, se fossero approvati, dovrebbero essere inseriti subito dopo il primo periodo dell'emendamento Salomone.

Pongo pertanto in votazione il primo periodo della proposta di modificazione dei senatori Salomone ed altri.

PARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRI. Il collega Salomone presentando questo emendamento, questa soluzione di intesa raggiunta ieri, l'accompagna con un invito all'unanimità al quale non posso neppure sottrarmi, ed al quale pregherei i colleghi di sinistra di volersi unire. Difatti si tratta di un problema di una delicatezza tale, che involge una tale responsabilità di giudizio sul passato dell'Italia e sui titoli di legittimità del regime attuale che mi pare sia necessario, al di sopra delle distinzioni di partito, il più ampio schieramento su questo punto.

Perché mai, dopo le dichiarazioni fatte qui l'altr'ieri, mi induco ad aderire a questa linea di compromesso? Perché essa salva il punto che è per me fondamentale, quello che costituiva la ragione principale di opposizione al progetto nella prima redazione della Commissione, nella quale mancava ogni distinzione negli ammessi ai benefici combattentistici fra le responsabilità lievi e le responsabilità gravi. E fra queste ve ne erano di quelle che pesavano molto gravemente, perché non erano responsabilità di adesione passiva, ma di partecipazione attiva, consapevole, continuativa alla guerra. Noi dovevamo chiedere, dobbiamo chiedere ancora che rimanga una linea di divisione, dobbiamo chiedere ancora che rimanga, almeno segnata da una sanzione sia pure simbolica, questa discriminazione di responsabilità. E l'aver scelto la Camera, ed ora accettato il Senato, che questa linea di divisione sia il rimprovero solenne ci pare giusto, nel senso che le punizioni superiori al rimprovero solenne sono punizioni d'indubbia serietà, le quali devono colpire una seria mancanza all'onore militare.

Io mi rendo conto, ciascuno di noi si rende conto, dopo avere sentito la difesa appassionata del Ministro, che molti errori e molte situazioni di disparità possono rimaner nascoste nella distinzione che noi chiediamo, ciò che può essere vero nei due sensi, della indulgenza e del rigore, ed è per questo che esorto i colleghi ad accettare il correttivo che è stato introdotto lasciando al Ministro la facoltà di correggere le situazioni di ingiustizia evidenti.

Dai dati che sono stati forniti dall'amministrazione militare emerge anche la difficoltà burocratica estrema che può produrre la organizzazione necessaria a giudicare 200-300.000 ufficiali di complemento, per stabilire i loro titoli combattentistici e redigere le loro cartelle. D'altra parte a nostro giudizio, e a mio giudizio conclusivo, sono più tollerabili gli inconvenienti di questo ordine burocratico ed amministrativo, piuttosto che un grosso turbamento morale. È per questo che ho insistito a che sia mantenuto quel principio discriminativo.

Credo per il resto che si debba dare la dimostrazione, la maggiore da parte nostra, di umanità, non cedendo nel far questo a nessuna pressione, indifferenti a qualunque interes-

se elettorale e a qualunque lusinga. Noi crediamo di dover allargare queste concessioni non per ammansire alcuno, non per allettare possibili nemici, con la più assoluta indifferenza alle vociferazioni fasciste. Ci devono guidare ragioni obiettive di umanità e di giustizia. Credo che in questo modo l'una e l'altra esigenza possano essere osservate; e lo Stato che osserva l'umanità e la giustizia, credo, non abbia mai nulla da temere dai suoi cittadini. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Chi approva il primo periodo dell'emendamento Salomone è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti aggiuntivi che i senatori Bisori ed altri e Romano Antonio ed altri hanno proposto di inserire alla fine dell'articolo 11 del decreto legislativo nel testo proposto dalla Commissione.

Come ho già detto, per un'esigenza di carattere logico, gli emendamenti in parola, se fossero approvati, dovrebbero essere inseriti subito dopo il primo periodo, testè approvato, dell'emendamento Salomone.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo dei senatori Bisori, Zelioli, Tosatti, Menghi, Braccisi, Sacco e Lucifero:

« L'esclusione anzidetta non opera neppure in confronto li coloro che, per aver prestato servizio del lavoro in prigionia siano stati puniti con sanzioni inferiori al rimprovero solenne ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per svolgere questa proposta di modificazione.

BISORI. Onorevoli senatori, il mio emendamento investe un dettaglio che forse è sfuggito all'attenzione della Commissione.

Vi sono stati molti cittadini che, dopo aver combattuto per più anni, senza riportar mutilazioni nè decorazioni, si trovarono ad un certo punto prigionieri in Germania; e — stretti dalla fame, dal freddo, dal tedio e da tutte le torture del campo di concentramento — si piegarono al servizio del lavoro. Spesso, anzi, a questo servizio del lavoro doveron piegarsi sotto minaccia di sanzioni gravissime, non esclusa la eliminazione coi metodi propri ai nazisti.

Ebbene: secondo la prima parte dell'articolo 11 che stiamo esaminando, non hanno i benefici attribuiti ai combattenti coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio civile alle dipendenze di autorità tedesche. Ma, secondo me, non qualsiasi servizio civile prestato ai tedeschi può esser considerato allo stesso modo: il servizio del lavoro va, di regola, considerato a parte e non deve comportare senz'altro, a mio avviso, esclusione dai benefici attribuiti ai combattenti.

Va bene che stabiliamo che tale esclusione non opera nei confronti di coloro che, partecipando alla guerra od alla lotta di liberazione, sian rimasti mutilati od invalidi, od abbiano conseguito decorazioni al valore o la croce al merito di guerra, eccetera. Ma — a prescindere dal fatto che alla lotta di liberazione i prigionieri in Germania non poterono partecipare, e limitandoci a considerare la qualità di combattente che avevano quando furon fatti prigionieri — pare a me che, anche se non erano decorati eccetera, ma erano semplici combattenti, sia giusto che conservino i vantaggi di questa qualifica anche se prestarono servizio del lavoro.

Si può tutt'al più mantenere un limite, quello cui tiene il senatore Parri: che la sanzione disciplinare da loro riportata per aver prestato servizio del lavoro in Germania sia stata inferiore al rimprovero solenne.

Proporrei, concludendo, di stabilire che la esclusione della qualifica di combattente non opera in confronto di coloro che, per aver prestato servizio di lavoro in prigionia, siano stati puniti con sanzioni inferiori al rimprovero solenne.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione sull'emendamento Bisori.

CERICA *relatore*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa per esprimere la opinione del Governo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi rimetto anch'io al Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Bisori ed altri.

PALERMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

1948-51 - DCVII SEDUTA.

DISCUSSIONI

13 APRILE 1951

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Il nostro Gruppo è contrario all'emendamento del senatore Bisori. Ricordo all'onorevole Bisori e agli altri onorevoli colleghi che il comportamento in prigionia è regolato con delle disposizioni precise e tassative.

È proibito ai prigionieri di guerra collaborare comunque con il nemico. Ora quello che l'onorevole Bisori chiede è una violazione aperta alla suddetta disposizione di legge. Ecco perchè noi voteremo contro.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Mi permetto di notare all'amico senatore Palermo che non è del tutto esatto quanto egli dice. È proibito difatti ai prigionieri di guerra di dare l'opera loro ed è proibito allo Stato che li tiene in prigionia adoperarli per qualunque lavoro che sia però inerente al servizio di guerra. Ricordo che nel 1918 i prigionieri di guerra austriaci sono stati adibiti a lavori agricoli senza nessuna violazione della Convenzione dell'Aja o della Convenzione della Croce Rossa italiana.

Lo spirito dell'emendamento Bisori rientra proprio in questa prassi comune: far lavorare i prigionieri in lavori agricoli ed in qualunque specie di attività manuale che non interferisca comunque in utilità di guerra per il nemico. Coloro che hanno lavorato nelle organizzazioni TODT in servizio di guerra (traino artiglierie ecc.) sono stati colpiti con sanzioni superiori al rimprovero solenne, e quindi non rientrano nello spirito di questo emendamento.

SACCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Dichiaro che voterò l'emendamento Bisori, perchè oltre le ragioni esposte dal senatore Cingolani ve ne sono delle altre. Nei campi di concentramento tedeschi era assolutamente impossibile sottrarsi all'obbligo del lavoro.

PALERMO. C'è gente che è morta di fame pur di non lavorare per i tedeschi.

SACCO. Quelli sono eroi davanti ai quali tutti ci inchiniamo reverenti, ma l'eroismo non è obbligo per alcuno. Molti furono costretti a prestare il lavoro forzato in contrasto con il diritto internazionale. Chi vi parla non può

essere sospetto poichè ebbe due figlioli comandanti partigiani condannati a morte, ed uno lo fu perchè per salvarsi evase dal vagone piombato che lo portava in Germania; ma nel settembre 1949 venne chiamato dal magistrato italiano per rispondere del reato di evasione, per essere evaso una seconda volta dal carcere fascista, poichè il reato di evasione rimane nel Codice, e sarà molto se se la caverà con un non luogo a procedere per amnistia.

Oltre queste considerazioni dovrei richiamare quelle del senatore Lucifero, alle quali mi associo.

Penso che l'onorevole Palermo possa accontentarsi di queste ragioni e non insistere nella opposizione.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento aggiuntivo dei senatori Bisori ed altri è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Romano Antonio, Cofari, Caporali, Page e Lavia:

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, sottoposti a procedimento penale per servizio prestato nelle forze armate della repubblica sociale, siano stati assolti od amnistiati ».

Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per illustrare questa proposta di modificazione.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, non so quale accoglienza possa avere questo mio emendamento. Altri colleghi ed io, ci siamo indotti a presentarlo per due considerazioni, una di carattere generale e una di carattere giuridico.

Prima considerazione: si è voluto rilevare che tutte le così dette leggi eccezionali, a sfondo di epurazione, hanno avuto carattere di rigore al principio, ma questo rigore si è andato di giorno in giorno affievolendo. Allora abbiamo domandato a noi stessi: qual'è il motivo di questo continuo bisogno di attenuare il rigore che inizialmente si è manifestato, quasi sotto la fisionomia del rancore e della vendetta? Il motivo sostanziale è questo: che non è investita la responsabilità del singolo, onde la necessità

1948-51 - DCVII SEDUTA

DISCUSSIONI

13 APRILE 1951

di non dare carattere individualistico a queste disposizioni.

Noi siamo di fronte ad un fatto storico che si compendia nei tragici avvenimenti dell'invasione del nostro Paese da parte di due eserciti, l'uno proveniente da nord, dalle Alpi, e l'altro proveniente dalle vie del mare. Per necessità topografica e geografica, per questa dolorosa necessità gli italiani, pur mantenendosi tutti fedeli alla Patria, dovettero essere agli ordini gli uni dello straniero al di là della linea gotica, gli altri agli ordini dello straniero al di qua della linea gotica. Questo è il fatto storico, onde non si possono prendere in esame le responsabilità singole; questa è la ragione per cui tutte le leggi eccezionali, manifestandosi inizialmente rigorose, si andarono affievolendo. Gli italiani, secondo tale dura necessità, si trovarono nell'impossibilità di manifestare quello che effettivamente sentivano per il loro Paese, e così, fra il fragore delle città che crollavano, fra i boati delle bombe che distruggevano uomini e cose, ogni italiano sentì la voce della madre, la Patria, e pensò di trovare un mezzo di salvezza del Paese nella generosità dello straniero al di là o al di qua della linea gotica.

Questo, il fatto storico, e quando c'è un fatto storico che va al di là della volontà singola, noi dobbiamo guardare con maggiore benevolenza queste posizioni. Non bisogna aumentare la separazione, perchè siamo stati sempre vittime delle divisioni: quando si fece l'Italia, Massimo D'Azeglio ebbe a dire: è fatta l'Italia, ma non sono fatti gli italiani. Ebbene, fummo divisi sempre; all'epoca di Crispi, colonialisti e anti-colonialisti, all'epoca della prima guerra mondiale (neutralisti ed interventisti), durante il fascismo (fascisti e antifascisti). Una sola volta siamo stati uniti: sul Piave, e vincemmo. Per questi motivi mettiamo da parte ogni rancore e ogni risentimento, ogni desiderio di vendetta, non parliamo di questa o di quell'altra qualifica, parliamo solo di italiani.

La considerazione giuridica, è questa (è giusto che parli prima il cuore e dopo la ragione): diciamo che l'esclusione non deve operare nei riguardi di quelli che hanno riportato o subito procedimento penale, per avere prestato servizio nelle forze armate alle dipendenze della repubblica sociale, e che siano prosciolti. Insomma non si fa altro che applicare il princi-

pio del rispetto della cosa giudicata. Se c'è stata una sentenza di proscioglimento da parte della Magistratura, per quale motivo il legislatore deve negare una qualifica a chi ormai è stato ritenuto non responsabile dal magistrato?

Per quanto riguarda l'amnistia potrei osservare che l'amnistia è la rinuncia da parte dello Stato al diritto di punire. Ora, se lo Stato rinuncia attraverso l'amnistia, perchè l'amnistiato deve continuare a soffrire dopo l'amnistia, di una esclusione non più giustificata? Sotto questo duplice aspetto sentimentale e giuridico penso che si possa approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, il suo emendamento aggiuntivo in quale relazione va posto con le disposizioni che abbiamo già approvate? Infatti noi abbiamo previsto talune esclusioni in funzione di determinate punizioni disciplinari. Ora, la persona che, sottoposta a giudizio penale, sia stata assolta od amnistiata e successivamente o contemporaneamente sia stata colpita da sanzione disciplinare in che condizione si troverebbe?

ROMANO. ANTONIO. Ci sono dei casi in cui non c'è stato il procedimento disciplinare, c'è stato soltanto il procedimento penale. Si è creata tale assurdità e un groviglio di situazioni diverse che non è facile poterle armonizzare.

PRESIDENTE. Confesso che non comprendo il suo emendamento, per questo vorrei che ne chiarisse la portata.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Faccio tutte le mie riserve su questo emendamento, perchè si trova in una posizione curiosa di fronte alla legge già votata. Mentre abbiamo escluso quelli che sono colpiti da rimprovero solenne e da arresti in fortezza, con questo emendamento ammetteremmo ai benefici coloro che sono stati sottoposti a giudizio penale. Essi possono essere stati assolti con formula piena, ed allora non c'è procedimento penale e, quindi, hanno diritto al godimento dei benefici e alla dichiarazione integrativa. Possono invece essere stati assolti con altre formule, e allora c'è la possibilità di provvedimenti disciplinari. Quindi, secondo me, data la logica della

legge votata, pregherei di ritirare questo emendamento.

ROMANO. ANTONIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Prendo atto delle tranquillizzanti dichiarazioni dell'onorevole Ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo periodo dell'emendamento dei senatori Salomone ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1 del disegno di legge nel seguente testo modificato:

Art. 1.

È ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni e con le esclusioni previste dal successivo articolo 11, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e tratti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati nel successivo articolo 11 ».

Art. 11. — L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943 o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra. L'esclusione anzidetta non opera neppure in confronto di coloro che, per aver prestato servizio del lavoro in prigionia, siano stati puniti con sanzioni inferiori al rimprovero solenne. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Ministro della difesa di commutare, anche ai soli effetti della presente legge, qualsiasi punizione disciplinare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

Art. 2.

Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato

giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'articolo 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;

b) aumento dei limiti massimi di età stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente articolo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, nè possono occupare, nei concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti dei reduci e dei partigiani.

Avverto che il senatore Spezzano, anche a nome dei senatori Bei Adele, Minio, Voccoli, Caldera e Musolino, ha ritirato l'emendamento, già presentato, tendente a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai benefici spettanti ai combattenti previste dall'articolo 11, lettera b) del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nel ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già approvata la graduatoria del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione, e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori, sono nominati nei limiti dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.

È riconosciuta valida l'idoneità conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.

Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

(È approvato).

Art. 4.

È data facoltà a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, di presentare ricorso, tramite le competenti autorità militari, al Ministero della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine di tempo il Ministro della difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non sono in alcun modo applicabili a coloro che,

avendo optato per la cittadinanza tedesca ed avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-1945 nelle Forze armate germaniche, riacquistano ora, con la riopzione, la cittadinanza italiana.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,15).

Discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione » (1168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. 1168-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Premetto che sono favorevole alla convivenza tra italiani e tedeschi in Alto Adige, ma desidero che nessuna sopraffazione si compia a danno dei primi che, come è noto, sono quasi ridotti ad essere considerati ospiti

indesiderabili. Perciò tutte le leggi debbono tendere a costituire e ripristinare un clima di comprensione e di rispetto reciproco. Il che non mi sembra si avrà con l'attuale progetto perchè con esso si fa ai futuri cittadini un trattamento superiore non solo a quello usato per gli italiani, ma perfino a quello già adottato nei confronti degli allogeni, i quali nel passato optarono per l'Italia e in Italia rimasero durante le avventure imperialistiche di Hitler. Perciò desidererei che il progetto in discussione fosse sottoposto per il parere preventivamente agli ordini professionali e che gli optanti per l'Italia non fossero accettati nel territorio nazionale se prima non dimostrassero di avere una proficua occupazione; altrimenti avremmo solo dei propagandisti di irredentismo.

Io ho fatto una inchiesta *in loco* e riferisco questi apprezzamenti perchè sono fondati sul maturo giudizio più volte espresso dagli stessi elementi autoctoni. Non è giusto che si debba ammettere nelle libere professioni chi non ha i titoli di studio e il corredo di esperienza imposti, invece, per vecchia legislazione, a tutti gli altri italiani. Mi auguro, quindi, che con una provvida revisione di questo schema di legge e con la redazione del regolamento sullo Statuto tra Stato e Regione Alto-Adige si possa riempire quel vuoto nelle relazioni tra italiani e tedeschi che da più parti viene denunciato. (*Vive approvazioni*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Signor Presidente, le chiedo se nella sua discrezionalità ed autorità non ritenga opportuno di rimandare a martedì il seguito di questa discussione, tanto più che non è possibile che la discussione generale si esaurisca oggi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non crede opportuno completare il

corso di studi della facoltà di medicina di Ferrara, corso limitato, ora, ai soli primi quattro anni.

Un recente verbale della seduta della facoltà di medicina, in data 28 febbraio, illustra ampiamente le ragioni della necessità del completamento degli studi medici ed esprime un voto che è stato fatto proprio dal Senato accademico e dal Rettore (1687).

JANNELLI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se è a conoscenza del caotico ordinamento sanitario della Sicilia e quali provvedimenti intenda prendere, o abbia già preso, per porre termine ad uno stato di cose veramente poco edificante e denunciato, oltre che dalla libera stampa, da una pubblicazione dell'Unione provinciale dei sindacati di Ragusa (1688).

JANNELLI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se è venuto a sapere dell'arbitrio commesso dall'Opera per la valorizzazione della Sila in danno delle cooperative agricole, alle quali si è tentato di togliere con la violenza il possesso legittimo delle terre detenute in virtù di regolari contratti e decreti prefettizi, e quali provvedimenti intenda adottare (1689).

MANCINI.

Al Ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti abbia preso o voglia prendere a proposito del fatto che ha destato vivo e giusto risentimento nella popolazione foggiana, così gravemente colpita dall'ultima guerra, dell'avvenuto cambiamento della denominazione del campo di aviazione « Amendola », in provincia di Foggia, ribattezzato con l'ignobile nome di « Vampiria » (1690).

ALLEGATO, ROLFI.

Al Ministro della difesa: 1) per avere maggiori precisazioni circa il cambiamento di denominazione del campo di aviazione « Amendola » in provincia di Foggia, ora ignobilmente appellato « Vampiria », poichè con le sue

dichiarazioni al Senato il Ministro stesso non ha negato sostanzialmente la realtà del fatto, sia pure minimizzandolo e svalutandolo ed attribuendolo all'iniziativa di aviatori che con il loro gesto avrebbero obliato legittimi motivi di dignità e di fierezza ed ancor più la vicinanza della città di Foggia, semidistrutta durante l'ultima guerra con l'uccisione di circa 20.000 cittadini barbaramente mitragliati da quegli stessi apparecchi distruttivi che oggi dovrebbero essere esaltati, a edificazione dei posteri, dalla deprecata denominazione; 2) per sapere se e quali provvedimenti esso Ministro abbia adottato o intenda sollecitamente adottare per placare il vivo fermento della popolazione di Foggia, giustamente indignata per il grave oltraggio arrecatole (1691).

TAMBURRANO, LANZETTA.

*Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso le aziende ferroviarie in concessione, perchè sulla base della legge 14 febbraio 1949, n. 40 (provvedimenti per gli assuntori delle ferrovie dello Stato) siano adeguate le retribuzioni a favore degli assuntori delle ferrovie concesse.

In particolare si ritiene necessario sollecitare il suo intervento a favore delle assuntorie della linea Brescia-Iseo-Edolo, che, istituite nel 1934 sulla falsariga delle assuntorie delle ferrovie dello Stato, fino al 1946 hanno sempre avuto il medesimo contratto e lo stesso trattamento economico (1659).

BUIZZA.

PRESIDENTE. Martedì 17 aprile seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo

2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazione fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 (1479).

3. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 (1491).

4. Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza (1467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario (1447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

8. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in ser-

vizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

9. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

10. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 18,30)

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti